Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Dispositivi di frenatura)

(91/C 189/16)

COM(91) 243 def.

(Presentata dalla Commissione il 12 luglio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 77/143/CEE del Consiglio [1], modificata dalla direttiva 88/449/CEE [2], prevede il regolare controllo tecnico soltanto per talune categorie di veicoli a motore (autobus, veicoli industriali pesanti e leggeri, rimorchi e semirimorchi pesanti, taxi ed ambulanze), mentre restano escluse dal suo campo d'applicazione le autovetture;

considerando che, mediante la direttiva 91/225/CEE del Consiglio [3] si vogliono stabilire procedure per l'applicazione di direttive distinte per il controllo delle norme relative ai componenti enumerati nell'allegato II delle summenzionate direttive e si intende altresì istituire un comitato tecnico dei cui pareri la Commissione tiene conto prima di adottare disposizioni per l'adeguamento del controllo tecnico al progresso;

considerando che la maggior parte degli Stati membri hanno adottato procedure di controllo per quanto riguarda le condizioni dei dispositivi di frenatura;

considerando che in numerosi Stati membri vigono norme nazionali per il controllo dei veicoli più leggeri, ivi comprese le autovetture, e che tali norme sono adeguate al sistema delineato nella presente proposta;

considerando che da una valutazione delle procedure di omologazione relative al controllo dei dispositivi di frenatura per tutti i tipi di veicoli risulta che tali procedure di controllo difficilmente possono essere riprodotte nell'ambito del controllo tecnico;

considerando che le norme applicabili alle prove da effettuare durante il ciclo di utilizzazione del veicolo dovrebbero incentrarsi sullo stato di manutenzione del veicolo e pertanto sulla sua capacità di soddisfare i criteri di prestazione previsti in sede di omologazione, e che tale verifica dovrebbe avvenire nel corso di una prova relativamente semplice, rapida e poco costosa;

considerando che, stante la diversità delle apparecchiature e procedure di controllo in uso negli Stati membri, nella fase attuale non si ritiene opportuno fissare i valori cui devono conformarsi l'efficienza dell'impianto di frenatura, la regolazione e i tempi di recupero della pressione dell'aria dei freni ecc., che il controllo dell'efficienza dell'impianto frenante deve essere finalizzato ad un realistico accertamento che il veicolo, all'atto dell'ispezione, è in grado di circolare in condizioni di sicurezza indipendentemente dal suo carico ma nei limiti del suo peso lordo e che, se conforme ai requisiti tecnici della omologazione per tipo dell'impianto di frenatura di cui alla direttiva 71/320/CEE [4], modificata, esso supererebbe allora il controllo;

considerando che gli Stati membri possono estendere la sfera d'applicazione del controllo dei dispositivi di frenatura per includere veicoli o elementi da sottoporre a controllo non compresi nel campo d'applicazione della presente proposta;

considerando che gli Stati membri possono rendere più rigorosi i controlli dei dispositivi di frenatura o aumentare la periodicità dei controlli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/143/CEE è modificata come segue:

Il paragrafo 1 dell'allegato II della direttiva 77/143/CEE, modificata dalla direttiva 88/449/CEE, relativo ai dispositivi di frenatura è sostituito dal seguente testo:

(1) GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47.
(2) GU n. L 222 del 12. 8. 1988, pag. 10.
(3) GU n. L 103 del 23. 4. 1991, pag. 3.
(4) GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 37.

«1. DISPOSITIVI DI FRENATURA

Il controllo degli impianti frenanti del veicolo verterà sui seguenti punti. Il veicolo sarà respinto al controllo tecnico qualora venga riscontrato uno dei difetti enumerati qui di seguito. I risultati di prova ottenuti nel corso dei controlli dei dispositivi di frenatura devono essere in conformità con i requisiti tecnici di cui alla direttiva «freni» 71/320/CEE.

Componenti da controllare/esaminati	Cause del difetto
1.1 Stato meccanico e funzionamento	
1.11 Perno del pedale del freno/leva del freno	— azionamento eccessivamente duro — usura del cuscinetto — usura eccessiva/gioco
1.12 Condizione e corsa del pedale del dispositivo di frenatura	— eccessiva corsa o insufficiente riserva di corsa — allentamento del freno reso difficile — la superficie antisdrucciolo del pedale del freno manca, è mal fissata o consumata fino a presentarsi liscia
1.13 Pompa vuoto o compressore e serbatoi	— il tempo di riempimento del compressore è troppo lungo per assicurare una frenatura efficace — insufficiente pressione aria/vuoto per assicurare almeno due frenature ripetute dopo lo scatto del dispositivo d'avvertimento (o quando l'indicatore del manometro è sulla posizione di pericolo) — perdita d'aria che causa considerevole caduta di pressione, o udibile rumore di perdite d'aria
1.14 Segnale di avvertimento bassa pressione, manometro pressione	— cattivo o difettoso funzionamento dell'indicatore bassa pressione — manometro difettoso
1.15 Valvola di controllo del freno a funzionamento manuale	— fessurata o danneggiata, eccessiva usura — malfunzionamento della valvola di controllo — mancanza di affidabilità a livello dell'azionamento del mandrino della valvola o della valvola stessa — tenuta difettosa o perdite nel sistema, elementi di giunzione mal fissati — funzionamento insoddisfacente
1.16 Freno a mano (di stazionamento), leva di comando, dispositivo di bloccaggio del freno a mano	— il sistema di bloccaggio del freno a mano si rivela insufficiente — usura eccessiva a livello dell'asse della leva o del meccanismo di bloccaggio — corsa troppo lunga, a seguito di cattiva regolazione
1.17 Valvole di frenatura (valvole di fondo, valvole di scarico rapido, regolatori di pressione, ecc.)	— danneggiate, eccessive perdite d'aria — eccessivo efflusso di olio dal compressore — fissaggio malsicuro/inadeguato — efflusso di liquido del freno idraulico
1.18 Accoppiamenti per freni di rimorchio	— rubinetti di isolamento o valvola a chiusura automatica difettosi — montaggio difettoso/inadeguato — tenuta insufficiente
1.19 Accumulatore o serbatoio di pressione	— danneggiato, corroso, tenuta insufficiente — dispositivo di spurgo inoperante — montaggio difettoso/inadeguato

Componenti da controllare/esaminati	Cause del difetto
1.20 Dispositivo servofreno, cilindro principale del freno (sistemi idraulici)	— servofreno difettoso o inefficace — difettosità o mancanza di tenuta del cilindro principale del freno — cilindro principale del freno malsicuro — insufficiente quantità di liquido frenante — mancanza del cappuccio del serbatoio del cilindro principale — spia del liquido frenante illuminata o difettosa — cattivo funzionamento del segnale di avvertimento livello liquido frenante
1.21 Condotti rigidi dei freni	— rischio di non funzionamento o di rottura — tenuta insufficiente (perdite) a livello dei condotti o dei giunti — danneggiati o eccessivamente corrosi — cattiva installazione
1.22 Tubi flessibili	— rischio di non funzionamento o di rottura — danneggiati, punti di frizione o contatto, flessibili troppo corti o ritorti — tenuta insufficiente (perdite) a livello dei flessibili o dei giunti — eccessivo gonfiamento dei flessibili sotto pressione — porosità
1.23 Guarnizioni dei freni (rivestimenti/pastiglie)	— stato di avanzata usura (se visibile) — contaminazione (da olio, grassi, ecc.) (se visibile)
1.24 Tamburi dei freni, dischi dei freni	— usura fortemente avanzata, forte graffiatura superficiale, incrinature, fratture o altri difetti che compromettano la sicurezza — tamburi o dischi sporchi (olio, grasso, ecc.) ove ciò sia visibile — piastra posteriore non atta a garantire la sicurezza
1.25 Cavi dei freni, tiranteria, sistema di leve	— cavi danneggiati, annodati — usura o corrosione fortemente avanzata — mancanza di sicurezza a livello delle giunzioni di cavi o tiranti — guida dei cavi difettosa — qualsiasi ostacolo al libero movimento del sistema frenante — movimento anormale delle leve/tiranterie a seguito di imperfetta regolazione o di eccessiva usura
1.26 Cilindri dei freni (azionatori), ivi compresi i freni a molla, o cilindri idraulici sulle ruote	— corrosi o danneggiati — non stagni — montaggio imperfetto o difettoso — stato di avanzata corrosione — corsa eccessiva del cilindro o del meccanismo a membrana — rivestimento di protezione contro la polvere (cappuccio parapolvere) mancante o eccessivamente danneggiato
1.27 Correttore automatico di frenatura in funzione del carico	— giunzione difettosa — imperfetta regolazione — meccanismo grippato, non funzionante — mancante
1.28 Dispositivi di regolazione automatica	— movimento grippato o anormale a seguito di eccessiva usura o di imperfetta regolazione — difettoso

Componenti da controllare/esaminati	Cause del difetto
1.29 Freno di rallentamento (per i veicoli che devono essere dotati di tale dispositivo)	— cattivo montaggio o difetto degli accoppiatori — difettoso
1.3 Prestazioni e efficienza del freno di servizio	
1.31 Prestazioni (graduale aumento fino allo sforzo massimo)	— sforzo di frenatura insufficiente o inesistente su una o più ruote — sforzo di frenatura di una qualsiasi ruota inferiore al 70 % del massimo sforzo registrato di un'altra ruota posta sullo stesso asse (se è necessaria una prova su strada, eccessiva deviazione del veicolo sottoposto a frenata: il veicolo non mantiene l'assetto) — frenatura non gradualmente moderabile (blocco) — tempo di risposta alla frenatura troppo lungo su una qualsiasi delle ruote — fluttuazione eccessiva dello sforzo di frenatura causata da tamburi o dischi ovalizzati
1.32 Efficienza	— insufficiente, inferiore al minimo regolamentare
1.4 Prestazioni ed efficienza del freno di soccorso se basato su sistema separato	
1.41 Prestazioni	— freno(i) inoperante(i) su un lato — sforzo frenante di una qualsiasi ruota inferiore al 70 % del massimo sforzo registrato di un'altra ruota posta sullo stesso asse — frenatura non gradualmente variabile (blocco) — sistema di frenatura automatico non funzionante nel caso di rimorchi
1.42 Efficienza	— insufficiente, prestazioni inferiori al minimo regolamentare
1.5 Prestazioni ed efficienza del freno a mano (di stazionamento)	
1.51 Prestazioni	— freno non funzionante su un lato
1.52 Efficienza	— insufficiente, prestazioni inferiori al minimo regolamentare
1.6 Prestazioni del sistema freno di rallentamento o di scarico	— efficacia non moderabile (rallentamento) — difettose
1.7 Sistema antibloccaggio dei freni	— malfunzionamento del dispositivo di spia di sicurezza — difettoso».

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, esse devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.